

SPECIALE RIFORMA: #3

Le “nuove” ODV e APS

Fra le diverse tipologie di enti del Terzo settore (ETS) previste dalla Riforma una disciplina particolare è stata dedicata alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS).

Tali tipologie erano già previste e disciplinate da normative speciali precedenti, ed in particolare dalla **Legge 266/1991** per le ODV e dalla **Legge 383/2000** per le APS: queste due leggi “storiche” del non profit italiano **sono state abrogate a partire dallo scorso 3 agosto. Nel periodo di transizione**, che culminerà con l’istituzione del Registro unico nazionale, **continuano comunque ad applicarsi alcune norme fondamentali sia della Legge 266 che della Legge 383**, relative in particolare al regime fiscale (ad esempio si applica ancora quasi interamente l’art. 8 della Legge 266, che disciplina il regime delle imposte dirette e indirette di una ODV).

Il fatto che le leggi di riferimento per le ODV e per le APS siano state abrogate (anche se ancora non interamente) fa capire anzitutto che **non vi potranno essere ODV o APS che non siano anche enti del Terzo settore (ETS)**: in altre parole **se un’organizzazione vorrà mantenere la qualifica di ODV o di APS dovrà necessariamente iscriversi al Registro unico nazionale.**

Le organizzazioni di volontariato (ODV)

L’art. 32 del [Codice del Terzo settore](#) (da qui in avanti “Codice”) stabilisce che **possono essere ODV solamente le associazioni, sia quelle riconosciute che quelle non riconosciute**: le fondazioni quindi non potranno più acquisire la qualifica di ODV, a differenza di quello che accadeva in passato.

La differenza forse più importante con la normativa precedente la si ha però relativamente alle attività che una ODV può svolgere: se fino ad oggi una ODV poteva essere tale solamente se operava nell’ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi a soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione di difficoltà) con la Riforma le ODV possono svolgere attività in uno o più degli ambiti previsti dall’art. 5 del Codice (dove sono menzionate anche attività diverse da quelle di solidarietà, quali ad esempio quelle culturali o

educative). **Quello che realmente caratterizza le “nuove” ODV è il fatto che le attività di interesse generale dovranno essere svolte prevalentemente in favore di soggetti terzi: l’ODV, se vorrà essere tale, non potrà quindi svolgere l’attività né esclusivamente né prevalentemente ai propri soci.**

Sempre l’art. 32 del Codice prevede anche un numero minimo di soci per poter essere ODV, il quale è almeno di 7 persone fisiche o di 3 ODV; e stabilisce inoltre **l’utilizzo obbligatorio nella denominazione dell’ente (e quindi anche nello Statuto) di “organizzazione di volontariato” o dell’acronimo “ODV”**, stabilendo che tali locuzioni non possono essere utilizzati da soggetti diversi dalle ODV (prevedendo in tali casi una sanzione pecuniaria).

Altra disposizione molto importante è l’art. 33 del Codice, il quale **ammette che un’ODV possa retribuire sia lavoratori dipendenti che autonomi o di altro tipo** (cosa che tra l’altro era possibile anche con la precedente normativa) sempre che le prestazioni dei volontari siano prevalenti. **Non possono però essere retribuiti in alcun modo i soci delle ODV**: tale regola, pur non essendo scritta chiaramente, la si ricava indirettamente leggendo le norme sulle APS e riprende tra l’altro uno dei punti fermi della Legge 266. La novità sta però nel fatto che il Codice pone per la prima volta a livello nazionale un limite al numero delle persone retribuite in relazione al numero dei volontari, profilo che prima era regolato in modo diverso da ogni Regione o Provincia autonoma: il Codice stabilisce che **il numero dei lavoratori in una ODV (sia dipendenti che autonomi o di altro tipo) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari** (ciò significa che si potranno avere non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari).

Sempre l’art. 33 elenca quelle che potranno essere le **entrate tipiche per le ODV**, ed in particolare le quote associative, i contributi pubblici e privati, le donazioni e lasciti testamentari, le rendite patrimoniali, le raccolte fondi e infine le cosiddette “attività diverse” (disciplinate dall’art. 6). **Si prevede** però, a differenza di quanto avviene oggi, **la possibilità per le ODV di svolgere anche attività commerciale vera e propria** (ad oggi è vietata, pena la perdita della qualifica di Onlus) e di usufruire di un regime di favore (disciplinato dall’art. 86).

Infine, anche per le nuove ODV **i volontari dovranno essere assicurati** obbligatoriamente **contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, e

per la responsabilità civile verso terzi: la novità recata della Riforma è che l'assicurazione obbligatoria viene estesa a tutti gli ETS.

Le associazioni di promozione sociale (APS)

Le APS (disciplinate dagli articoli 35 e 36 del Codice), come le ODV, **possono essere solamente associazioni, riconosciute e non;** inoltre, devono essere formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta APS.

Le APS possono rivolgere la loro azione ai propri associati, ai loro familiari o a terzi: la principale differenza con le ODV è proprio che le APS non devono svolgere l'attività prevalentemente nei confronti dei terzi (come devono invece fare le ODV), **potendo anche rivolgerla esclusivamente nei confronti dei propri associati.** La differenza fra le due tipologie non sta quindi nel tipo di attività che viene svolta (per entrambe il riferimento sono le attività di interesse generale di cui all'art. 5) ma nei diversi soggetti a cui essa deve essere rivolta prevalentemente.

Si prevede poi che non possano acquisire la qualifica di APS i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni in relazione all'ammissione di nuovi soci (ad esempio di tipo economico o comunque discriminatorio): anche questa è una disposizione in linea con la normativa precedente e che si basa sul principio per cui le APS devono garantire la libertà di ingresso (la cosiddetta "porta aperta").

Come le ODV **anche le APS possono retribuire lavoratori** (sia dipendenti che autonomi o di altra natura), **con in più la possibilità di retribuire anche i propri soci** (cosa che invece è come visto vietata per le ODV). In quanto enti del volontariato sia le ODV che le APS devono comunque sempre avvalersi prevalentemente delle prestazioni dei propri volontari: **nelle APS il numero di lavoratori non può essere superiore al 50% del numero di volontari** (quindi non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari) **o al 5% del numero dei soci** (quindi non più di 5 persone retribuite ogni 100 soci).

L'art. 35, c. 5 stabilisce anche per le APS l'obbligo dell'utilizzo della denominazione di "*associazione di promozione sociale*" o dell'acronimo "*APS*", e che l'uso di tali locuzioni da parte di enti diversi dalle APS comporta sanzioni di tipo pecuniario.

La Riforma disegna infine anche per le APS un apposito regime fiscale, disciplinato dagli articoli 85 e 86, il quale sarà oggetto di un apposito approfondimento nei prossimi contributi.

A cura di Daniele Erler

Per informazioni:

Tel. 0461 916604

consulenza@volontariatotrentino.it